

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DI EDISU PIEMONTE

Art. 1

Oggetto.

I seguenti criteri disciplinano le modalità per la concessione del patrocinio con riguardo ad iniziative che abbiano particolare rilevanza e siano di specifico interesse per l'EDISU Piemonte.

Art. 2

Definizione.

Il patrocinio rappresenta la forma di massimo riconoscimento morale da parte dell'Ente ad iniziative che si svolgono nel territorio di competenza, salvo quanto di seguito previsto, ritenute meritevoli per le loro finalità di promozione del progresso civile, sociale, culturale, sportivo, turistico e dello sviluppo della comunità universitaria regionale, nonché di valorizzazione del territorio e dell'ambiente e di promozione dei servizi erogati dall'Ente e delle sue finalità statutarie.

Il patrocinio può essere concesso anche per iniziative che non si svolgono nel territorio di competenza, purché di rilevanza per l'Ente o che ne promuovano le finalità, l'immagine, il prestigio, la storia, le tradizioni o la realtà economico-sociale e culturale.

Art. 3

Soggetti competenti alla concessione e durata del patrocinio.

Il patrocinio è concesso dal Presidente dell'EDISU Piemonte, con apposita nota, informato il Consiglio di Amministrazione. Qualora non sia possibile, per ragioni organizzative, informare il Consiglio di Amministrazione nel corso di una seduta, il Presidente provvede a darne informazione mediante comunicazione scritta.

Il patrocinio si riferisce alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per iniziative che si ripetono periodicamente, la richiesta deve essere riformulata.

Art. 4

Soggetti destinatari.

Sono soggetti potenziali beneficiari di patrocinio:

- a) enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino gli enti locali;
- b) enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale di interesse locale che operano senza finalità di lucro;
- c) istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali, ordini e collegi professionali, Università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale;
- d) altri enti di particolare e straordinaria rilevanza che svolgono attività attinenti le competenze dell'EDISU Piemonte.

Non è possibile concedere il patrocinio per eventi con finalità lucrative, salvo che l'iniziativa promossa non assuma forte valenza culturale, sociale o turistica.

Art. 5

Criteri per la concessione di patrocini.

La concessione di patrocini è assoggettata ai seguenti criteri:

- a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali d'attività, alle linee d'azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
- b) rilevanza per la comunità universitaria regionale;

c) territorialità della manifestazione, eccezion fatta per quanto stabilito all'ultimo comma del precedente art. 2.

Art. 6

Esclusioni.

Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative o le manifestazioni:

- a) di carattere commerciale a scopo di lucro, salvo quanto previsto;
- b) di carattere politico;
- c) palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali dell'Ente.

Il patrocinio non può inoltre essere concesso in relazione ad attività generali, ma solo in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative.

L'Ente può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 7

Patrocinio associato a collaborazione organizzativa.

La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso.

Qualora la domanda di patrocinio sia associata a un'istanza di collaborazione organizzativa, per specifiche iniziative che richiedono l'utilizzo di risorse logistiche dell'Amministrazione, il Presidente, informato il Consiglio di Amministrazione, ne dispone l'eventuale concessione con apposita nota.

La collaborazione mediante assunzione diretta di spese e fornitura di beni e servizi è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Art. 8

Procedura per la concessione di patrocini.

Per richiedere il patrocinio è necessario presentare apposita domanda, redatta su carta intestata del richiedente, come da fac simile Allegato A, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda, in carta semplice, va indirizzata al Presidente dell'Edisu Piemonte, deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante del soggetto richiedente e deve contenere gli estremi identificativi del soggetto richiedente e la descrizione dettagliata dell'iniziativa (natura, finalità e modalità di svolgimento) con il programma completo e, qualora prevista nell'iniziativa, la bozza del relativo materiale grafico.

Qualora la domanda non dovesse risultare completa, la richiesta verrà ritenuta non ammissibile.

Art. 9

Immagine dell'Ente.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio in modo appropriato, apponendo sugli atti, manifesti o altro materiale pubblicitario inerenti l'iniziativa il logo istituzionale unitamente alla dicitura "con il patrocinio dell'Edisu Piemonte".

Art. 10

Disposizioni finali.

I presenti criteri entrano in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.